Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 3 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 300 » semestrale » 150 » trimestrale » 80 Un fascicolo . . » 5	All'Estero	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 300 » trimestrale » 150 Un fascicolo . . » 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo . L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 60 Un fascicolo . . » 5	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 200 — » semestrale . . . » 100 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 400 — » semestrale . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

1945

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, numero 435.

Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 32.450.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 è autorizata una quarta prelevazione di L. 5.500.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 216-*sexies*. — Spese per il funzionamento della Commissione incaricata della esumazione, ecc., delle salme dei Martiri delle Cave Ardeatine, ecc.	L. 1.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

Cap. n. 69. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli Uffici regionali e provinciali del lavoro	L. 4.000.000
Cap. n. 97-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per le spese relative alla partecipazione italiana al congresso internazionale delle rappresentanze delle Camere di commercio delle Nazioni Alleate e Neutrali di Atlantic City	» 500.000
	L. 4.500.000

Questo decreto avrà effetto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 41. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 8.

Graduale pagamento di passività cambiarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti Ministeriali per la proroga delle scadenze cambiarie emanati ai sensi del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, e del decreto legislativo Luogotenenziale 20 agosto 1944, n. 175;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il pagamento dei vaglia cambiari e delle cambiali, dopo che sarà cessata la sospensione del termine di scadenza, della quale il debitore abbia usufruito per effetto di decreti Ministeriali, emanati ai sensi del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, e del decreto legislativo Luogotenenziale 20 agosto 1944, n. 175, può essere eseguito a rate, qualora ne siano debitrici imprese industriali o commerciali appartenenti a categorie, che si trovano a causa della guerra in condizioni di particolari difficoltà, da designare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Dopo che sarà compiuto il decorso del residuale termine rimasto sospeso, la scadenza è ulteriormente prorogata di quadrimestre in quadrimestre, previo pagamento di un minimo del 10 %, del 25 %, del 30 % e del 35 % della somma dovuta. Deve altresì di volta in volta essere pagato anticipatamente per il quadrimestre successivo l'interesse nella misura legale più il 2 % sulla somma residuale.

Sugli effetti sono annotati le proroghe e i pagamenti parziali eseguiti.

Per gli effetti cambiari garantiti da cessioni di crediti, alla scadenza delle singole rate quadrimestrali di cui al secondo comma dovrà essere corrisposto l'intiero importo dei crediti maturati ed esigibili anche se eccedente le aliquote fissate nel comma stesso.

Le precedenti disposizioni si osservano qualora le parti non abbiano convenuto per il pagamento modalità diverse.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 43. — PETIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 5 gennaio 1945.

Istituzione presso il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo di una Commissione nazionale consultiva per la stampa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1944 sulla disciplina della stampa durante l'attuale stato di guerra;

Considerata l'opportunità che le decisioni della autorità prefettizia, nei casi previsti dal predetto decreto, siano confortate dal parere di una Commissione di cui facciano parte i rappresentanti dei Ministeri interessati, della Federazione della stampa, e degli editori;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo è istituita una Commissione nazionale consultiva per la stampa.

Art. 2.

La Commissione è costituita come segue:

S. E. Francesco Libonati, Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo, presidente;

Avv. Armando Rossini, del Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo;

Dott. Francesco Cavalletti, del Ministero degli affari esteri;

Dott. Raffaello Ferruzzi, del Ministero della pubblica istruzione;

Dott. Gino Testi, del Ministero delle finanze;

Dott. Luigi Salvatorelli, della Federazione stampa;

Dott. Leonardo Azzarita, della Federaz. stampa;

Dott. Olindo Vernocchi, della Federazione stampa;

Dott. Randolfo Pacciardi, della Federaz. stampa;

Dott. Quinto Tosatti, della Federazione stampa;

Dott. Velio Spano, della Federazione stampa;

Dott. Mario Dondona, del Ministero grazia e giustizia;

Dott. Nilo Pignataro, del Ministero dell'interno;

Dott. Italo De Feo, del Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo;

Sig. Giampietro Dore, in rappresentanza degli editori.

Segretario della Commissione è il dott. Vito Lazzara, del Sottosegretariato stampa, spettacolo e turismo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(132)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano, « Il Vascello », che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo e del nazismo;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Solidati Tiburzi, referendario alla Corte dei conti è nominato commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello ».

Art. 2.

Il dott. Luigi Solidati Tiburzi eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 25 gennaio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(133)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Modificazioni al decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, concernente il blocco di prodotti industriali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il proprio decreto 21 ottobre 1944, concernente la denuncia ed il blocco di prodotti industriali;

Considerata l'opportunità di modificare l'elenco dei prodotti industriali sottoposti alla disciplina della distribuzione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 16 dicembre 1944 ai prodotti soggetti al vincolo della denuncia ed al blocco, stabiliti con il decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 ottobre 1944, sono aggiunti i prodotti appresso elencati:

fosfato di calcio;
cellulosa per carta;
carbonato di sodio (soda solvay).

Art. 2.

Pure a decorrere dal 16 dicembre i prodotti appresso elencati sono sottratti alla disciplina prevista dal citato decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 e restituiti al libero commercio:

Antimonio;
Mercurio;
Molibdeno;
Lega monel;
Traversine ferroviarie;
Materiale isolante;
Isolatori e resine;
Ossigeno;
Acetilene;
Rottami di antimonio, di molibdeno e di lega monel.

Art. 3.

All'art. 1 del citato decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, il n. 3 (legname) è sostituito dal seguente:

3. — Legname:

Tronchi nelle sole essenze di abete, larice, pino e castagno di diametro medio non inferiore a cm. 15;

Legname segato delle anzidette essenze (assicelle, tavole, tavoloni, panconi, ecc.) dello spessore da millimetri 20 in sopra;

Travi delle anzidette essenze comunque lavorate (asciate e segate) di sezione non minore di cm. 15 x 15;

Travicelli delle sopraddette essenze comunque lavorati (asciati e segati) di sezione non minore di centimetri 7×7;

Listelli delle sopraddette essenze di qualsiasi sezione e lunghezza.

Legname in piedi nelle due zone della Calabria riservate alle Forze Armate Britanniche e Americane.

Legno compensato.

Art. 4.

Ai prodotti elencati all'art. 1 si applicano le disposizioni previste rispettivamente agli articoli 2 e 3 del citato decreto Ministeriale 21 ottobre 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944.

Il Ministro: GRONCHI

(134)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1944.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Marsala.

IL MINISTRO PER LA MARINA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, concernente il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato di Stato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale di Marsala;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1945 il signor Casubolo Giuseppe fu Giuseppe è nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale di Marsala e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera lorda di lire settanta.

Roma, addì 24 dicembre 1944

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per l'industria il commercio e il lavoro
GRONCHI

(127)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1945.

Esami pel conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 174 e 175 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, nonchè gli articoli 72 e seguenti del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, sostituiti con R. decreto 14 novembre 1929, n. 1990;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 11, 12 e 13 del mese di giugno 1945 in tutte le prefetture del Regno che in detta epoca saranno sotto la giurisdizione del Governo italiano.

I prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 gennaio 1945

Il Ministro: BONOMI

(128)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 8 del 18 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data, 29 gennaio 1945.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(135)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.